

Ai sensi degli art. 13 e 55, comma 1 della “Legge sulle associazioni”, delle disposizioni della “Legge costituzionale sui diritti e sulle libertà dell’uomo, nonché sui diritti delle comunità etniche e nazionali o delle minoranze della Repubblica di Croazia” e dell’Accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana sui diritti delle minoranze (G.U. della R.C. – accordi internazionali – n. 15/97), l’Assemblea della Comunità degli Italiani VERTENEGLIO alla riunione tenutasi il giorno 28 settembre 2015 ha approvato il seguente

STATUTO

DELLA COMUNITÀ DEGLI ITALIANI VERTENEGLIO

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La Comunità degli Italiani VERTENEGLIO (di seguito: CI) è l’organizzazione libera, autonoma, apartitica, democratica e pluralistica degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana di Verteneglio con residenza nel territorio di sua competenza che svolge le sue attività al fine di realizzare gli obiettivi definiti dal presente Statuto.

Articolo 2

La CI è una persona giuridica con lo status di associazione e viene iscritta nel registro delle associazioni presso l’organo amministrativo competente.

Articolo 3

La CI è attiva e agisce nelle pratiche giuridiche con il nome:

**COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI VERTENEGLIO
ZAJEDNICA TALIJANA BRTONIGLA**

Il nome abbreviato della CI è:

**CI - VERTENEGLIO
ZT - BRTONIGLA**

La sede della CI si trova a Verteneglio in via Santa Croce n 2.

Articolo 4

La CI dispone di un timbro di forma circolare, del diametro di 3,5 (tre virgola cinque) centimetri, con il seguente testo disposto in cerchio:

**“COMUNITÀ DEGLI ITALIANI VERTENEGLIO - ZAJEDNICA TALIJANA
BRTONIGLA”**

Con al centro lo stemma del Comune di Verteneglio .
Il simbolo della CI è lo stemma del Comune di Verteneglio.

Articolo 5

La CI riunisce i suoi membri e svolge la propria attività sul territorio della Repubblica di Croazia.

La CI si associa all'Unione Italiana quale suo membro collettivo.

Articolo 6

La CI risponde per i suoi obblighi con tutto il suo patrimonio.

La CI è rappresentata dal suo Presidente.

2. GLI OBIETTIVI PRINCIPALI DELL'ATTIVITÀ DELLA CI

Articolo 7

Sono finalità fondamentali della CI:

- l'affermazione e la promozione dei diritti specifici degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana e il soddisfacimento dei loro interessi nazionali, culturali, economici e sociali nel campo dell'attività della CI;
 - l'affermazione della soggettività della Comunità Nazionale Italiana e la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo dell'identità nazionale, culturale e linguistica e dell'autoctonia dei membri della CI e della Comunità Nazionale Italiana in generale;
 - il raggiungimento e la tutela dello status costituzionale e giuridico quale realizzazione completa dei diritti degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana al massimo livello, in conformità alla Costituzione, all'accordo internazionale e ai diritti acquisiti.
- Le finalità generali sono rappresentate dalle finalità principali e dall'indirizzo

programmatico dell'Unione Italiana.

3. LE ATTIVITÀ DELLA CI

Articolo 8

Al fine di realizzare le finalità fondamentali definite dallo Statuto, la CI svolge soprattutto le seguenti attività:

- organizza attività culturali, artistiche, teatrali, musicali, manifestazioni, spettacoli e concerti;
- organizza seminari e corsi di lingua e di formazione;
- organizza mostre, mostre-vendite, spettacoli ed ex tempore;
- organizza viaggi d'istruzione, culturali e di ricreazione;
- organizza attività nel campo dell'informazione e dell'editoria;
- organizza attività sportive, sociali, umanitarie, sanitarie e religiose adeguate a tutte le

- fasce d'età dei propri membri;
- coordina le attività comuni con altre Comunità degli Italiani e altri enti e istituzioni della Comunità Nazionale Italiana e i suoi rappresentanti negli organi d'autogoverno locale e regionale;
- organizza l'assistenza professionale e legale per i suoi membri;
- offre ai suoi membri i servizi di contabilità e informatici, come pure servizi di trascrizione e di traduzione;
- offerta di servizi turistico-alberghieri per i membri e gli ospiti della Comunità.
- collabora con le altre Comunità Nazionali nel conseguimento di obiettivi comuni;
- collabora con gli organi, gli enti e altre istituzioni della Nazione Madre, l'Italia;
- collabora con gli organi d'autogoverno locale e regionale al fine di incentivare l'applicazione di soluzioni costituzionali, giuridiche, statutarie e di altre soluzioni normative relative ai diritti e alla tutela degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana;
- prepara e formula opinioni, suggerimenti e proposte nell'ambito dell'approvazione di soluzioni normative sullo status degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana in un determinato territorio amministrativo;
- organizza attività al fine di salvaguardare, proteggere e sviluppare la soggettività, l'identità e la parità dello status costituzionale e giuridico degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana.
- Svolge attività economiche
- Altro, qualora necessari, in conformità alle leggi vigenti.

La CI svolge le sue attività e realizza i suoi obiettivi rispettando il principio di indipendenza nel suo operato, il principio della pubblicità del lavoro dei suoi organi, il principio dell'organizzazione democratica, il principio di attività senza scopo di lucro e il principio di partecipazione libera nella vita pubblica.

4. I MEMBRI DELLA CI

Articolo 9

I membri della CI possono essere ordinari, onorari, sostenitori e socio giovane (o minorenne).

I membri della CI sono al contempo membri dell'Unione Italiana. Nell'ambito della CI i suoi membri realizzano i loro diritti e hanno i doveri dei membri dell'Unione Italiana, in armonia con il suo Statuto.

Articolo 10

I membri ordinari della CI sono tutti i cittadini maggiorenni della Repubblica di Croazia residenti nel territorio in cui opera la CI che presentano domanda per diventare membri dichiarando per iscritto di essere di "nazionalità italiana" e/o di "madrelingua e cultura italiane" e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i principi programmatici della CI.

I cittadini stranieri con residenza permanente nella Repubblica di Croazia possono

divenire membri ordinari della CI se soddisfano le condizioni definite dal precedente comma del presente articolo.

I membri ordinari della CI godono del diritto elettorale attivo e passivo.

Articolo 11

I membri onorari e sostenitori della CI sono tutte le persone maggiorenni che non soddisfano le condizioni dell'articolo 10 del presente Statuto, ma desiderano esserne membri, a condizione che si tratti di persone particolarmente meritevoli nell'affermazione e nello sviluppo della CI oppure della Comunità Nazionale Italiana nel suo insieme (membri onorari), o di persone che desiderano contribuire materialmente o in qualche altro modo rilevante all'affermazione e allo sviluppo della CI oppure della Comunità Nazionale Italiana nel suo insieme (membri sostenitori).

I membri onorari e sostenitori della CI hanno gli stessi diritti e doveri dei membri ordinari, salvo il diritto di voto e candidatura.

Articolo 12

Socio giovane può diventare ogni persona di età inferiore ai 18 anni.

La persona minorenni che ha compiuto i quattordici anni si iscrive in CI ai sensi dell'articolo 10 di questo statuto, a condizione che all'atto di iscrizione esibisca il consenso scritto del genitore o del tutore. Questa persona non ha il diritto di voto, né passivo né attivo.

Articolo 13

Possono diventare membri della CI anche persone giuridiche che ai sensi del loro status giuridico, degli obiettivi e delle attività hanno intenzione di contribuire all'affermazione e allo sviluppo della CI e alla realizzazione degli obiettivi definiti dal presente Statuto.

Articolo 14

Sull'iscrizione di membri onorari e sostenitori e di persone giuridiche decide l'Assemblea della CI.

Articolo 15

Lo status di membro della CI cessa:

- cancellandosi dal sodalizio per iscritto;
- con l'espulsione in un procedimento definito dallo Statuto;
- con il decesso;
- con la cessazione della CI quale associazione.

Articolo 16

Il membro della CI esercita i seguenti diritti, se non è diversamente prescritto dal presente Statuto:

- di eleggere e di essere eletto negli organi della CI e a mansioni individuali;
- di partecipare nella gestione della CI in armonia con gli obiettivi definiti dallo Statuto;
- di essere informato regolarmente sul lavoro di tutti gli organi della CI, sulle proposte di decisioni come pure sulle decisioni in seguito alla loro approvazione, nonché sulla loro applicazione;
- di fare proposte e di proporre iniziative relative a tutte le attività della CI;
- di esprimere opinioni critiche sul funzionamento della CI, sulla realizzazione di programmi e di piani, sul lavoro di ogni organo e degli specifici dirigenti;
- di rivolgersi alla Comitato dei Garanti per la tutela dei diritti oppure in caso in cui notasse delle irregolarità.

Articolo 17

Il membro della CI ha l'obbligo:

- di contribuire individualmente e collettivamente alla realizzazione del programma e all'applicazione delle decisioni approvate dagli organi della CI;
- di attenersi e agire in armonia con i principi e le disposizioni del presente Statuto e delle Diretrici programmatiche della CI, nonché dello Statuto e delle Diretrici programmatiche dell'Unione Italiana;
- partecipare attivamente e coscienziosamente alle attività della CI e dell'Unione Italiana quale organo di cui è membro;
- affermare, promuovere, coerentemente e liberamente, l'identità nazionale e gli obiettivi della CI definiti nel presente Statuto.

Articolo 18

Il membro della CI può essere espulso dal sodalizio della CI in caso di violazione degli obblighi o di inosservanza delle disposizioni dello Statuto, oppure per comportamento indecoroso, qualora venisse appurato che ha arrecato un notevole danno materiale e morale alla CI o agli interessi della Comunità Nazionale Italiana.

La decisione sulla responsabilità del membro della CI e sulle sanzioni spetta al Comitato dei Garanti.

Il membro insoddisfatto ha il diritto di fare ricorso contro la delibera del Comitato dei Garanti all'Assemblea della CI, nell'arco di 30 giorni decorrenti dal giorno del recapito della delibera.

In seguito alla delibera di seconda istanza dell'Assemblea sono vietate ulteriori procedure nella CI.

Articolo 19

La CI aggiorna regolarmente l'elenco dei suoi membri. Nell'elenco devono essere riportate le categorie dei membri: ordinario, onorario, sostenitori e persone giuridiche.

L'elenco dei membri deve essere aggiornato per via elettronica o in qualche altro metodo adeguato in modo che l'elenco rifletta in ogni momento la situazione reale. L'elenco deve essere strutturato in modo da essere accessibile anche agli organi dell'Unione Italiana.

L'elenco contiene dati sul nome e cognome del membro, sul suo numero di

identificazione personale, sulla data di nascita, sulla data in cui è stato ammesso nell'associazione, sulla data della cessazione dello status di membro, nonché di altri dati definiti dall'Assemblea della CI.

L'elenco dei membri deve essere accessibile a tutti i membri, agli organi dell'associazione, agli organi statali competenti, per cui nell'ufficio amministrativo deve essere sempre a disposizione una copia stampata dell'elenco aggiornato.

Responsabile dell'elenco è la segreteria della Comunità.

5. FORME PARTICOLARI DI ORGANIZZAZIONE E LA COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI GIURIDICI

Articolo 20

Svolgendo le sue attività d'interesse comune, la CI può, in conformità con gli interessi e le affinità dei suoi membri, fondare Sezioni, definire la loro struttura e nominare un Presidente di ciascuna sezione.

Le Sezioni si organizzano in primo luogo nel campo delle attività: sportive, artistico-culturali, musicali, di collezione e altre.

Articolo 21

La CI rivolge un'attenzione particolare alla collaborazione con le altre Comunità degli Italiani, come pure con enti e istituzioni attive in funzione delle necessità della Comunità Nazionale Italiana. La forma e la modalità di collaborazione viene regolata con accordi, contratti, piani comuni e altro.

Articolo 22

La CI può essere fondatore e cofondatore di enti o istituzioni che operano nell'interesse della CI. Al fine di realizzare le sue attività, la CI può fondare o partecipare alla costituzione di società commerciali, autonomamente o in collaborazione con l'Unione Italiana.

6. GLI ORGANI DELLA CI

Articolo 23

Gli organi della CI sono:

- l'Assemblea della CI;
- il Presidente della CI;
- la Giunta Esecutiva della CI
- il Presidente della Giunta Esecutiva
- il Comitato dei Garanti;

7. L'ASSEMBLEA DELLA CI

Articolo 24

L'Assemblea della CI è il massimo organo rappresentativo della gestione della Comunità.

L'Assemblea si compone di 15 membri eletti con il voto diretto, uguale, libero e segreto alle elezioni nella CI che si svolgono in contemporanea con quelle per i rappresentanti della CI nell'Assemblea dell'Unione Italiana e per gli organi dell'Unione Italiana. Il numero di rappresentanti nell'Assemblea dell'Unione Italiana viene definito negli atti dell'Unione. Il mandato dei membri dell'Assemblea della CI dura quattro anni.

Articolo 25

Le elezioni per l'Assemblea vengono indette dal Presidente della CI almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei membri dell'Assemblea.

La nuova Assemblea si riunisce nell'arco di trenta giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali e viene convocata dal Presidente uscente della CI.

I singoli candidati alle elezioni, ovvero le liste di candidati, vengono proposti direttamente dagli elettori mediante la raccolta di firme. Le proposte di candidatura vengono presentate corredate dalle firme di almeno 20 elettori e da un eventuale programma elettorale. Le specifiche modalità per le elezioni vengono fissate dal Regolamento elettorale della CI.

Articolo 26

Il procedimento di candidatura, lo svolgimento delle elezioni, la verifica dei risultati delle elezioni e gli organi che mettono in atto il processo elettorale sono definiti dal Regolamento sulle elezioni della CI.

Articolo 27

L'Assemblea della CI gestisce le attività della Comunità, propone le direttrici principali del lavoro, definisce e approva i programmi e i piani, accoglie le conclusioni generali, elegge e nomina gli organi della CI, controlla la loro attività e il loro lavoro, indirizza il funzionamento di tutte le strutture della CI, degli organi operativi, come pure delle istituzioni che sono membri della CI.

Articolo 28

L'Assemblea approva:

- lo Statuto della CI, come pure le sue modifiche e integrazioni;
- le direttrici programmatiche principali della CI;
- il piano di lavoro di ciascun settore di attività;
- il piano finanziario e il resoconto finanziario annuale;
- il programma operativo annuale;

- il regolamento sulle elezioni della CI;
- il regolamento sul lavoro dell'Assemblea;
- la delibera sull'indizione del referendum;
- le delibere, le direttive e altri atti con i quali vengono realizzati gli obiettivi principali della CI e definita l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo generale della CI;
- la delibera sulla nomina del Liquidatore, che non è necessariamente un membro della CI.

Articolo 29

Oltre alle delibere previste nell'articolo 28. del presente Statuto, l'Assemblea della CI: elegge il Presidente e il Vice Presidente della CI, il Presidente, Vice Presidente e i membri della Giunta Esecutiva, il Presidente e i membri del Comitato dei Garanti;

- nomina gli organi permanenti e temporanei, definisce i loro compiti e sorveglia il loro lavoro;
- esamina le proposte e i resoconti della Giunta Esecutiva e dirige la sua attività;
- esamina i resoconti e agisce in base alle proposte del Comitato dei Garanti;
- mette al vaglio le proposte, i ricorsi e le osservazioni dei membri della CI;
- argomenta e interpreta lo Statuto, gli altri atti generali e le delibere che ha approvato;
- nomina gli organi elettorali per le elezioni dell'Assemblea della CI e gli organi dell'Unione Italiana;
- delibera sulle forme di collaborazione con le altre Comunità degli Italiani e altre istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, nonché sulla fondazione di enti e di società commerciali;
- delibera sulla costituzione di Sezioni della CI e nomina i suoi Presidenti;
- decide sull'ammissione di membri onorari e sostenitori, nonché di persone giuridiche nel sodalizio della CI;
- in veste di organo di seconda istanza, delibera sui ricorsi dei membri della CI inoltrati contro le decisioni del Comitato dei Garanti nei casi previsti dallo Statuto;
- svolge anche altre attività in conformità con le disposizioni dello Statuto.

Articolo 30

Alla sua prima seduta, l'Assemblea verifica i risultati delle elezioni, elegge il Presidente e il Vicepresidente della CI, il Presidente e i membri del Comitato dei Garanti e avvia il processo di elezione del Presidente, Vice Presidente e dei membri della Giunta Esecutiva.

Il Presidente, Vice Presidente e i membri della Giunta Esecutiva devono venire eletti al più tardi entro sessanta giorni dalla prima sessione dell'assemblea. In caso contrario, il Presidente della CI è obbligato a indire le elezioni anticipate e a sciogliere l'Assemblea.

Articolo 31

L'Assemblea viene convocata dal Presidente della CI.

Hanno il diritto di proporre la convocazione dell'Assemblea 1/3 dei membri dell'Assemblea, la Giunta Esecutiva, il Comitato dei Garanti o un organo statale competente.

Le sedute dell'Assemblea sono regolari oppure straordinarie. Quelle regolari sono convocate di regola ogni tre mesi, o almeno due volte all'anno.

Articolo 32

Le sedute dell'Assemblea sono di regola pubbliche e accessibili ai mass media. Il pubblico può essere escluso dalla seduta dell'Assemblea quando ciò è previsto dal Regolamento sull'attività dell'Assemblea e quando esistono dei motivi legittimi. La decisione di escludere il pubblico spetta ai membri dell'Assemblea con la maggioranza dei voti.

Articolo 33

Quando si decide sulla nomina di commissioni permanenti o temporanee oppure di altri organi preposti a seguire il lavoro di specifici settori, la preparazione di proposte di delibere ed altro, è necessario tenere conto della struttura pluralistica dell'Assemblea.

Articolo 34

Le decisioni dell'Assemblea sono valide quando alla seduta partecipa la maggioranza del numero complessivo dei suoi membri. Se nello Statuto non è stato disposto diversamente, l'Assemblea approva le decisioni con la maggioranza dei voti dei membri presenti (maggioranza ordinaria). Lo Statuto e le Diretrici programmatiche principali si approvano con un numero di voti superiore alla metà del numero totale degli aventi diritto al voto (maggioranza assoluta).

Articolo 35

Le votazioni in Assemblea sono pubbliche. Qualora ciò sia giustificato dagli interessi generali della CI, la maggioranza dei membri presenti dell'Assemblea può decidere di approvare una decisione mediante il voto segreto.

Le votazioni legate all'elezione del Presidente della CI, del Vicepresidente dell'Assemblea, del Presidente, del Vice Presidente e dei membri della Giunta Esecutiva, come pure le votazioni legate all'elezione del Presidente e dei membri del Comitato dei Garanti sono sempre segrete.

Articolo 36

Il membro dell'Assemblea può dimettersi per iscritto da membro dell'Assemblea al Presidente della CI. Gli subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti alle ultime elezioni tra i candidati che non sono stati eletti.

8. IL PRESIDENTE DELLA CI

Articolo 37

La CI ha il suo Presidente. Il Presidente della CI ricopre contemporaneamente la funzione di Presidente dell'Assemblea e non può essere in rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato in seno alla Comunità.

Il rappresentante legale della CI è il suo Presidente. Egli risponde per la legalità dell'attività della CI, mette in atto le decisioni dell'Assemblea in conformità con le sue competenze definite dallo Statuto, firma gli atti dell'Assemblea, presenta all'Assemblea la proposta del resoconto finanziario annuale, stipula i contratti e mette in atto altre attività legali a nome e nell'interesse dell'associazione in conformità con le proprie mansioni, presenta il verbale delle sedute regolari dell'Assemblea all'ufficio preposto che si occupa del registro delle associazioni e svolge altre mansioni in conformità alla legge, allo Statuto e alle decisioni degli organi della CI. Il Presidente della CI convoca e presiede l'Assemblea, propone l'ordine del giorno e coordina il lavoro di tutti gli organi della CI. Egli indice le elezioni in conformità con le disposizioni dello Statuto e del Regolamento della CI sulle elezioni.

Articolo 38

In caso di assenza temporanea o di qualche impedimento, il lavoro del Presidente e tutte le sue mansioni sono svolte dal Vicepresidente dell'Assemblea che coadiuva il Presidente nel lavoro quando la quantità di lavoro e le tipologie di compiti lo esigono.

Il Presidente della CI ha il diritto di delegare un determinato compito, soprattutto se questo richiede un particolare livello di professionalità, a una terza persona.

Gli obblighi del Presidente della CI e del Vicepresidente dell'Assemblea non sono compatibili con funzioni direttive nelle formazioni politiche e questo: presidente e vicepresidente di qualche formazione politica o portatori di liste civiche.

Articolo 39

Il Presidente della CI e il Vicepresidente dell'Assemblea sono eletti separatamente con voto segreto. È stato eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nell'Assemblea (per il quale vota la maggioranza di tutti i membri dell'Assemblea).

Nel caso in cui nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta, il voto si ripete. Il processo di candidatura e di elezione è definito con il Regolamento sul lavoro dell'Assemblea.

Articolo 40

Il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea hanno il diritto di rassegnare le dimissioni.

Le dimissioni vengono presentate per iscritto e devono essere motivate.

Il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea possono essere revocati. La decisione sulla revoca spetta all'Assemblea mediante il voto segreto e la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea su proposta di almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo dei membri dell'Assemblea.

In caso di dimissioni o di revoca, il Presidente dell'Assemblea e il Vicepresidente dell'Assemblea hanno l'obbligo di occuparsi degli affari correnti e improrogabili fino alle elezioni dei loro successori a queste funzioni.

Articolo 41

L'Assemblea della CI può nominare, su proposta della Giunta Esecutiva o del Comitato dei Garanti, un Presidente onorario della CI dalle file dei membri della Comunità che si sia particolarmente distinto per le sue attività e il suo contributo allo sviluppo delle istituzioni della Comunità Nazionale Italiana oppure all'affermazione dell'identità nazionale italiana.

La decisione sulla nomina del Presidente onorario della CI è approvata con il voto palese e con la maggioranza assoluta. Il Presidente onorario della CI non ha un mandato limitato, né gode dei diritti e delle competenze previste dallo Statuto per il Presidente della CI.

9. LA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 42

La Giunta Esecutiva è l'organo esecutivo della CI. Per il suo operato risponde all'Assemblea. La Giunta Esecutiva ha sette membri, incluso il Presidente della Giunta Esecutiva.

Articolo 43

Il Presidente della Giunta Esecutiva viene eletto dall'Assemblea con voto segreto e a maggioranza assoluta. Il Presidente della Giunta Esecutiva propone all'Assemblea la lista dei candidati per i membri della Giunta Esecutiva, di cui l'Assemblea elegge, con il voto segreto e con la maggioranza assoluta, sei membri. I membri della Giunta Esecutiva non devono essere necessariamente membri dell'Assemblea.

Articolo 44

- La Giunta Esecutiva segue i seguenti settori di attività permanente:
- lingua, educazione e istruzione;
 - informazione e editoria;
 - cultura, arte e manifestazioni culturali;
 - scienza e ricerche scientifiche;
 - economia, finanze e bilancio;
 - affari giuridico-amministrativi
 - rapporti con le altre CI, con l'Unione Italiana e con tutti gli altri rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana;
 - attività sociali, sportive, religiose e sanitarie
 - altri, qualora l'Assemblea ne riscontri la necessità.

La Giunta Esecutiva sceglie autonomamente tra i suoi membri i responsabili per i specifici settori di attività, mentre per alcuni settori possono essere ingaggiati in maniera permanente o temporanea dei professionisti che non sono membri della CI.

Articolo 45

Il lavoro della Giunta Esecutiva è svolto durante le sedute ed è collegiale.

La Giunta Esecutiva svolge le seguenti mansioni:

- mette in atto le decisioni, le direttrici programmatiche e i programmi dell'Assemblea;
- in collaborazione con gli organi e le commissioni dell'Assemblea prepara le proposte del programma di lavoro e i piani delle attività che sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- prepara il piano finanziario e il resoconto finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- organizza e controlla lo svolgimento degli affari amministrativi;
- amministra i beni e il patrimonio della CI;
- collabora e coordina i rapporti con l'Unione Italiana;
- articola i rapporti con i soggetti politici e con le strutture governative statali e locali;
- articola e prepara le proposte di contratti in conformità con le decisioni dell'Assemblea;
- gestisce le attività, lo svolgimento di iniziative e degli affari correnti della CI;
- organizza il concorso per la nomina degli impiegati dei servizi amministrativi, valuta i candidati e nomina il responsabile dei Servizi
- svolge anche altre attività definite dallo Statuto, dagli atti e dalle decisioni dell'Assemblea.

Articolo 46

Su invito del Presidente della Giunta Esecutiva, alle sedute della Giunta può prendere parte il Presidente della CI o altre persone, quando ciò sia necessario per un'analisi più approfondita di una determinata questione e l'approvazione di decisioni appropriate.

Le persone invitate non hanno il diritto di decidere né di partecipare all'approvazione della decisione della Giunta Esecutiva.

Articolo 47

Le sedute della Giunta Esecutiva sono convocate dal suo Presidente a seconda della necessità, almeno una volta al mese. Alla seduta della Giunta Esecutiva viene redatto il verbale, mentre le decisioni che vi scaturiscono sono valide qualora alla seduta partecipi la maggioranza dei suoi membri, mentre la decisione viene votata dalla maggioranza dei membri presenti alla seduta.

In casi straordinari, urgenti e giustificati, la Giunta Esecutiva può svolgere le proprie sedute per via telefonica, ma le decisioni approvate in questo modo devono essere confermate in una seduta regolare nell'arco di quindici giorni.

Articolo 48

Il mandato dei membri della Giunta Esecutiva dura quattro anni.

Il Presidente e i membri della Giunta Esecutiva possono essere revocati in seguito alla decisione dell'Assemblea su proposta di 1/3 (un terzo) dei membri dell'Assemblea. La decisione sulla revoca è approvata con il voto segreto e la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea.

Nel caso in cui la proposta di revoca venisse rivolta soltanto al Presidente della Giunta Esecutiva, la decisione sulla revoca riguarda l'intera Giunta Esecutiva.

Tutti i membri della Giunta Esecutiva hanno il diritto di presentare le loro dimissioni giustificate relative al loro status di membri della Giunta Esecutiva.

In caso di revoca e di dimissioni i membri della Giunta Esecutiva ai quali scade il mandato hanno l'obbligo di occuparsi degli affari correnti fino all'elezione di nuovi membri della Giunta.

10. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 49

Il Presidente della Giunta Esecutiva gestisce il lavoro della Giunta e la rappresenta. Egli convoca le sedute della Giunta Esecutiva, definisce l'ordine del giorno della seduta e firma le sue decisioni.

Il Presidente della Giunta Esecutiva controlla lo svolgimento degli affari amministrativi nella CI.

In caso di assenza temporanea o di qualche impedimento, il lavoro del Presidente e tutte le sue mansioni sono svolte dal Vicepresidente.

Le mansioni del Presidente della Giunta Esecutiva sono incompatibili con le funzioni direttive di partito politico (presidente o vicepresidente) o portatori di liste civiche.

11. IL COMITATO DEI GARANTI

Articolo 50

Il Comitato dei Garanti svolge la funzione di organo interno di sorveglianza, controllo e di ricorsi.

Il Comitato dei Garanti delibera sulla legalità e la conformità di specifiche decisioni e di atti generali approvati dagli organi della CI con lo Statuto e gli altri atti generali dell'Assemblea. Funge da tribunale d'onore e organo di conciliazione nei contenziosi tra i membri della CI che scaturiscono dall'appartenenza alla CI e alla realizzazione dei diritti e dei doveri nella Comunità.

Il Comitato dei Garanti agisce in base alle richieste e ai ricorsi dei membri della CI e dei suoi organi ma può agire pure di sua iniziativa.

Quando opera in base ai ricorsi avversi alle decisioni specifiche sui diritti e i doveri dei membri della CI, ricopre la carica di organo di seconda istanza e le sue decisioni sono irrevocabili nella procedura dinanzi agli organi della CI.

I ricorsi alle decisioni sulla violazione degli specifici diritti o doveri possono essere inoltrati entro 30 giorni dal giorno in cui si è stati informati della decisione per la quale si fa

ricorso.

Articolo 51

Il Comitato dei Garanti ha pure il compito di controllare le spese e gli affari finanziari e materiali della CI, come pure di decidere sullo status di membro della CI. Decide sull'espulsione di uno specifico membro dalla CI in seguito a rilevanti violazioni delle disposizioni statutarie, di offesa dell'onore della CI, dei suoi interessi e di quelli generali della Comunità Nazionale Italiana.

Fino alla delibera, e dopo l'avviamento della procedura, il Comitato dei Garanti può decidere sull'allontanamento temporaneo del membro dalla CI.

Articolo 52

Il Comitato dei Garanti esprime decisioni, opinioni e interpretazioni. I dibattiti del Comitato sono pubblici, ma le deliberazioni sono segrete.

Articolo 53

La persona interessata ha il diritto di fare ricorso all'Assemblea della CI riguardo alla decisione del Comitato dei Garanti sull'espulsione dalla CI, come pure riguardo alla decisione di rifiutare la richiesta di iscrizione quale membro.

Articolo 54

Dopo aver appurato l'esistenza di consistenti irregolarità nell'agire degli organi della CI o una rilevante violazione dei diritti dei suoi membri, circostanze che richiedono delle decisioni adeguate, il Comitato dei Garanti ha la competenza di richiedere la convocazione dell'Assemblea della CI. Il Presidente della CI ha l'obbligo di attuare la proposta del Comitato dei Garanti e convocare l'Assemblea al più tardi entro quindici giorni dal giorno dell'inoltro della proposta.

Articolo 55

Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri, mentre la decisione è presa quando viene votata da due membri del Comitato. Alle riunioni del Comitato dei Garanti viene redatto un verbale che deve riportare le decisioni approvate.

Articolo 56

Il Presidente e i membri del Comitato dei Garanti sono eletti dall'Assemblea con il voto segreto e la maggioranza assoluta di tutti i membri dell'Assemblea, su proposta del Presidente della CI o di una commissione specifica nominata dall'Assemblea.

Il mandato dei membri del Comitato dei Garanti dura quattro anni.

I membri del Comitato dei Garanti non possono fare parte di nessun altro organo della CI.

Articolo 57

I membri del Comitato dei Garanti possono presentare le dimissioni. Essi possono pure essere revocati su decisione dell'Assemblea mediante il voto segreto e a maggioranza assoluta, su proposta di 1/3 dei suoi membri.

12. IL REFERENDUM

Articolo 58

Al fine di decidere sulle questioni di principio particolarmente importanti per la sopravvivenza, la realizzazione dei diritti essenziali degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana sul suo territorio e per lo sviluppo della CI, l'Assemblea può indire un referendum.

Al referendum possono votare soltanto i membri ordinari della CI con il diritto di voto attivo.

L'iniziativa di indire il referendum può partire da ogni membro dell'Assemblea, dalla Giunta Esecutiva della CI e da almeno cinquanta membri della CI aventi diritto di voto.

Articolo 59

L'Assemblea decide di indire un referendum con la maggioranza assoluta dei voti. Nella medesima delibera viene definito il quesito referendario, il quale deve essere formulato in modo che gli elettori possano rispondere con un "sì" o con un "no".

La proposta presentata al referendum è approvata quando ottiene il voto valido della maggioranza dei membri della CI aventi diritto di voto.

La decisione del referendum è obbligatoria, per cui l'Assemblea della CI è tenuta ad armonizzare tutti gli atti della CI con la decisione espressa nell'ambito del referendum.

13. LO SVOLGIMENTO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI

Articolo 60

Lo svolgimento degli affari amministrativi per la CI, inclusi quelli finanziari e di contabilità, è organizzato dalla Giunta Esecutiva in base alle direttrici definite dall'Assemblea della CI. Il Presidente della Giunta Esecutiva controlla la legalità, la tempestività e l'efficienza dello svolgimento delle mansioni e intraprende le adeguate iniziative quando le necessità lo richiedano.

Articolo 61

L'assunzione di lavoratori per lo svolgimento degli affari amministrativi e la realizzazione dei loro diritti e doveri si attua in conformità alle disposizioni della Legge sul

lavoro e alle altre normative vigenti.

Il Presidente della Giunta Esecutiva ha la competenza, in nome della CI, di concludere i contratti di lavoro e gli altri contratti per attività esterne dal rapporto di lavoro ed è responsabile della loro applicazione.

14. PATRIMONIO DELLA CI E LE FONTI DI FINANZIAMENTO

Articolo 62

Il patrimonio della CI consiste nelle sue entrate, negli immobili, nei diritti e nei crediti. La CI può utilizzare il suo patrimonio esclusivamente per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione degli obiettivi principali definiti dallo Statuto.

Articolo 63

Gli utili della CI consistono in:

- sovvenzioni e finanziamenti dello Stato e delle unità dell'autogoverno locale e regionale, delle loro associazioni ed enti, dello Stato italiano e dell'Unione Italiana;
- contributi e donazioni di società commerciali, enti, associazioni e di cittadini;
- utili ricavati dalle attività svolte dalla CI;
- ricavi delle società e di altre istituzioni delle quali la CI è fondatore;
- quote associative;
- proventi dal patrimonio;
- entrate derivanti dal finanziamento di programmi e progetti d'interesse comune da fonti pubbliche;
- altre fonti.

Articolo 64

La decisione di acquisto e vendita del patrimonio della CI spetta all'Assemblea, mentre la Giunta Esecutiva mette in atto tale decisione.

15. L'ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

Articolo 65

La CI può aderire quale membro collettivo, in conformità con la legge, ad altre associazioni nella Repubblica di Croazia e all'estero, come pure a organizzazioni internazionali, se con ciò vengono realizzati gli obiettivi principali della CI o si contribuisce al miglioramento dello status degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana.

La decisione di adesione in conformità al precedente comma spetta all'Assemblea della CI ed è accolta con la maggioranza assoluta dei voti dei suoi membri.

Articolo 66

La decisione di adesione di cui all'articolo precedente, come pure la decisione sulle modifiche dello status della CI, spetta all'Assemblea, in collaborazione l'Unione Italiana.

16. L'INFORMAZIONE E LA PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ

Articolo 67

I membri della CI hanno il diritto di essere accuratamente informati sul lavoro di tutti gli organi della CI e su tutte le sue attività.

I membri sono informati mediante le sedute pubbliche degli organi della CI, con la pubblicazione e l'accessibilità dell'ordine del giorno delle sedute, con le risposte degli organi competenti ai quesiti dei membri, con la presenza dei mass media e la pubblicazione delle delibere dell'Assemblea, della Giunta Esecutiva e di altri organi nel bollettino specifico della CI.

Articolo 68

La Giunta Esecutiva ha l'obbligo, per il tramite di uno specifico bollettino, di rendere pubblici, in maniera sistematica e chiara, i piani e i programmi delle attività, i resoconti finanziari, ma soprattutto i programmi di lavoro e i progetti per il bene comune che vengono finanziati da fonti pubbliche.

17. IL LIQUIDATORE

Articolo 69

Il liquidatore può essere qualsiasi persona fisica o giuridica .

Il liquidatore viene nominato dall'Assemblea e non è necessariamente un membro della CI.

Il liquidatore diventa l'unico rappresentante legale della Comunità fino alla conclusione della procedura fallimentare e la cancellazione della Comunità dal registro delle associazioni.

18. CESSAZIONE DELLA CI

Articolo 70

La Comunità degli Italiani può cessare di esistere per i motivi e nelle forme definite dalla legge oppure nel caso in cui lo decidano i membri della CI a un referendum, se almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) di tutti i suoi membri aventi diritto di voto decidono di sopprimere la CI.

Articolo 71

Dopo che gli organi competenti previsti dalla legge e secondo la procedura prevista dalla legge, oppure a seguito della decisione assunta mediante un referendum svoltosi tra i soci della CI, è accolta la delibera di cessazione dell'associazione o di avvio della procedura fallimentare, cessano le competenze dell'Assemblea della CI, della Giunta Esecutiva e del Presidente della CI, mentre i loro obblighi e le loro competenze vengono assunte dal liquidatore.

Il liquidatore diventa l'unico rappresentante legale dell'associazione e svolge i suoi obblighi, in conformità alla legge, fino alla conclusione della procedura fallimentare e la cancellazione dell'associazione dal relativo registro. Il compito del liquidatore è portare a termine le attività della CI, saldare tutti i debiti, individuare il patrimonio rimanente, distribuirlo e cancellare la CI dal registro.

Articolo 72

In caso di cessazione della CI durante la procedura fallimentare, dal suo patrimonio complessivo sono attinti i mezzi per la copertura dei debiti, mentre dopo la copertura dei debiti, delle spese di liquidazione e di altre procedure amministrative e giudiziarie, il patrimonio rimanente della CI viene consegnato e diventa proprietà dell'Unione Italiana. Qualora in quel momento non esistesse giuridicamente nemmeno l'Unione Italiana e non avesse un erede legittimo, il patrimonio viene in quel caso consegnato a un'associazione che ha le stesse o simili finalità in base alla decisione dell'assemblea.

La determinazione del patrimonio rimanente e la procedura della sua vendita, in conformità con il presente articolo, viene effettuata dal liquidatore.

19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 73

Lo Statuto, come pure le sue modifiche e integrazioni, è approvato dall'Assemblea della CI in seguito a un dibattito pubblico, con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

La proposta di modifiche dello Statuto può essere presentata dalla Giunta Esecutiva della CI, da 1/3 (un terzo) dei membri dell'Assemblea e dalla metà + 1 dei membri della CI.

Le interpretazioni autentiche dello Statuto spettano all'Assemblea con una delibera che è approvata dalla maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 74

Lo Statuto della CI deve essere armonizzato con le disposizioni dello Statuto dell'Unione Italiana.

Nel caso in cui venisse appurato che qualche disposizione dello Statuto della CI non sia in conformità con lo Statuto dell'Unione Italiana oppure che sia in contrasto con esso, fino alla modifica è necessario applicare le disposizioni o i principi dello Statuto dell'Unione Italiana.

Articolo 75

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, lo Statuto precedente della CI approvato in data 13 luglio 2006 cessa di essere valido.

Articolo 76

Dopo essere stato approvato dall'Assemblea della CI in conformità alle proprie procedure, il presente Statuto entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della sua pubblicazione nella bacheca della CI.

Il Presidente della CI
Ezio Barnabà